



quoni Sig. Ferracchini e Marinna, all' oggetto di farvi degli scavi e tentativi per stabilirsi una miniera a tutto peso e indio e fortuna dei detti Signori Gioseffo Infantino - La durata della presente gabella e stabilita e convenuta tra le parti per il periodo di anni dodici a cominciare dalla data di oggi - L'estaglio e sta convenuto e fissato al quattordici per cento di zolfo fuso nell'intera quantità e di quello che produce la miniera nascente, a bocca di fornelli ed apparecchi di fusione sia nel piano di caricazione fuori di ogni estuario per modo che ogni unto di uno grammi, quattro decimi fuori in isola o ribucinate spettano al gabellante Sig. Pasciuta, da consegnarsi a due ore appresso, facendo da qualiasi spesa e prima che il gabellante trasportasse la loro parte di zolfo fuso fuori della miniera, e di uno grammi otto decimi spettano ai suddetti gabelloti Sig. Gioseffo Infantino.

La presente gabella sarà poi regolata dai seguenti patti e condizioni
 1. Le terre il cui sottosuolo è stato gabellato in virtù del presente contratto detti Sig. Gioseffo Infantino, saranno staccate da un perito a scelta del gabellante Sig. Pasciuta, quale perito farà uno distacco attorno alle buche che misurano di esplorazione antecedente e di sopra accennate, esistenti in detta località e fornelli, e redige a rapporto verbale di consegna con pianta grafica e circoscritte da periti, quale verbale sarà firmato dalle parti convenute e dal perito in doppio originale. Le spese del perito e verbale saranno a carico dei gabelloti.

2. Lo zolfo si intenderà formato e la miniera rinvenuta quando si potranno lavorare a zolfo non meno di sei piccioni.

3. La suddetta quantità di terre è stata convenuta ai detti Gioseffo Infantino al solo oggetto di fare tentativi per rinvenimento dello zolfo, e sotto la condizione espresa che se non si rinveniva zolfo a costituire la miniera, come sopra è detto all'articolo precedente infra i due anni della data del presente atto, questo dovrà ritenersi di nessuno effetto e come non convenuto. E per questa risoluzione di contratto e di patto espreso stabilito che s'intenderà completa in tutte le sue parti con una dichiarazione di farsi nel fine per via uscite il gabellante e gabelloti e nel loro domicilio eletto, i quali gabelloti espressamente rinunziano ad ogni altro esperimento di legge, per ritenere scelta la presente affittanza.

4. I lavori saranno iniziati infra quindici giorni da oggi, continuati senza interruzione. Abbandonati e sospesi i lavori per trenta giorni continui per qualsiasi causa abbandono di cui farà fede come arbitro inappellabile, la persona che il gabellante crederà d'incaricare a sua scelta per la sorveglianza, allora la presente gabella rimarrà ipso iure risolta senza bisogno d'altro atto, e non dovrà il gabellante immettersi in possesso per semplice atto uscente, come pure rimarrà risolta quante volte i gabelloti morano, non all'adempimento dei patti del presente contratto.

5. Qualunque impostazione, come a dice feudiaro, o qualunque altro nuovo peso tutto induso e niente induso, che potrà essere imposto alla nostra parte, zolfara o nell'industria, sarà a carico dei gabelloti, dovendo il gabellante percepire il quattordici per cento al netto di ogni qualsiasi spesa e peso, posto nel piano della miniera.